

Sintesi delle osservazioni della Commissione europea alla proposta di PSR 14-20 della Valle d'Aosta e conseguenti modifiche al Programma

Aprile 2015

Premessa

Il presente documento è finalizzato al confronto fra l'Amministrazione regionale ed il partenariato socio-economico ed ambientale (PSEA) in merito alla proposta di Programma di sviluppo rurale 14-20 della Valle d'Aosta. L'incontro partenariale previsto per il 24 aprile 2015 segue la consultazione del PSEA avviata nel mese di marzo 2014 (nota 4957/AGR del 19 marzo 2014).

I paragrafi che seguono danno evidenza delle principali osservazioni avanzate dalla Commissione europea, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dall'Organismo pagatore in diversi documenti; in calce alle osservazioni o a gruppi di queste si riportano - in box dedicati - le modifiche al Programma già apportate o in fase di ultimazione.

Osservazioni sull'impianto strategico del PSR

La logica d'intervento del PSR dovrebbe essere affinata. In particolare, i fabbisogni devono essere elencati in ordine di importanza (gerarchizzati), la scelta degli obiettivi, delle priorità e delle FA dovrebbe essere coerente con le priorità di finanziamento identificate a livello nazionale nell'accordo di partenariato (AP), e l'analisi di contesto dovrebbe avere un approccio maggiormente quantitativo e fare riferimento a indicatori comuni di contesto.

L'analisi di contesto, l'analisi SWOT (punti di forza, punti di debolezza, opportunità e minacce) e i fabbisogni sono stati adeguati ai disposti regolamentari e alle indicazioni CE: queste sezioni del PSR sono già state re-inviolate alla CE per una loro validazione informale.

Inoltre, occorre un riferimento più puntuale, nella logica di intervento, ai seguenti aspetti: il 7° programma d'azione dell'UE per l'ambiente, la strategia UE sulla biodiversità, la politica o la strategia nazionale in materia di aree ad alto valore naturalistico, i programmi d'azione nazionali per i nitrati e i pesticidi, la direttiva quadro sulle acque e i relativi piani di gestione dei bacini idrografici, la direttiva sulle alluvioni, la strategia tematica sulla protezione del suolo, la strategia UE sull'uso efficiente delle risorse e le direttive sulla qualità dell'aria. Conformemente all'AP, il programma dovrebbe esplicitare il proprio impegno volto a contribuire alla realizzazione degli obiettivi dell'Agenda digitale europea per il 2020 in quanto fattore chiave per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo rurale. Occorre, infine, tener conto della strategia per le aree interne definita nell'AP.

Il riferimento esplicito alle normative di settore o specifiche sopra indicate è in fase di aggiornamento. In merito all'Agenda digitale, il contributo specifico del Programma avverrà attraverso l'attivazione della misura "Banda larga" (sottomisura 7.3).

È necessaria una descrizione più dettagliata del modo in cui il programma si occupa dei temi trasversali dell'innovazione, dell'ambiente, della mitigazione dei cambiamenti climatici e dell'adattamento a essi.

Il contributo del Programma ai tre temi trasversali è stato riportato sia nelle analisi di contesto e SWOT, sia nelle misure in cui è richiesta questa informazione.

Osservazioni sulle Misure individuate

M01 - TRASFERIMENTO DI CONOSCENZE E AZIONI DI INFORMAZIONE

La Regione dovrebbe definire i destinatari, la durata e il contenuto dei corsi di formazione, dei programmi di scambi e di visite; dovrebbero essere descritte le qualifiche minime degli organismi prestatori di servizi di trasferimento di conoscenze. Potrebbe essere potenziata l'attività di formazione per migliorare le competenze nell'area della sostenibilità ambientale e climatica.

La M01 è stata integrata secondo le indicazioni CE; le tematiche ambientali sono tenute in debita considerazione, soprattutto nella formazione ai giovani agricoltori, che sarà finanziata dal FSE e non direttamente dal PSR 14-20.

E' necessario precisare che i beneficiari ammissibili al sostegno nell'ambito di questa misura sono unicamente gli organismi che presteranno il servizio. Occorre fare attenzione alle modalità di accreditamento degli Enti di formazione in quanto potrebbero esserci i rischi di limitazione del mercato. Non possono essere attuati sistemi di accreditamento chiusi: deve essere data la possibilità ad altri enti di accedere alle liste di accreditamento anche in momenti successivi, deve essere possibile l'accesso anche ad Enti riconosciuti in altre Regioni e devono poter partecipare anche Enti appartenenti ad altri Stati Membri.

E' stato specificato che i beneficiari sono gli organismi che erogheranno i servizi. A seguito di ulteriori verifiche, la CE ha accolto il sistema di accreditamento regionale riconoscendone la trasparenza e l'accessibilità a nuovi accreditamenti.

M02 - SERVIZI DI CONSULENZA, DI SOSTITUZIONE E DI ASSISTENZA ALLA GESTIONE DELLE AZIENDE AGRICOLE

I costi ammissibili andrebbero descritti più dettagliatamente, comprese le categorie principali. La condizione che prevede che l'organismo che eroga la consulenza debba essere dotato di una sede operativa nel territorio valdostano non è ammissibile. La Regione è invitata a giustificare la limitazione del numero di consulenze per azienda. In relazione agli obblighi regolamentari, va rispettata la normativa sugli appalti di pubblici servizi per la selezione dei beneficiari.

Considerato l'obbligo – peraltro non condiviso da molti Stati membri e Regioni - di applicare la normativa sugli appalti per la selezione degli organismi erogatori dei servizi di consulenza, e preso atto del fatto che a livello nazionale non sono ancora state approvate le disposizioni circa i requisiti che gli organismi erogatori dei servizi di consulenza devono rispettare, la Regione ha optato per la temporanea esclusione della M02 dal PSR 14-20. Nelle more dei dispositivi nazionali e in attesa di una modifica dell'art. 15 del reg. 1305/2013 (prospettata dagli stessi servizi CE), la Regione intende attivare una corrispondente misura a sostegno della consulenza nei settori agricolo e forestale nell'ambito della nuova legge regionale (in fase di definizione) che sostituirà l'attuale LR 32/07. La nuova legge, che ha come base giuridica il regolamento 702/2014 "aiuti in esenzione per i settori agricolo e forestale", prevede la possibilità di erogare aiuti per la consulenza senza ricorrere a procedure di appalto, rendendo il sistema delle consulenze più flessibile e di più semplice fruizione da parte degli imprenditori agricoli e forestali. Nel corso della programmazione 14-20 sarà valutata l'opportunità di reinserire la M02 nel PSR.

M03 - REGIMI DI QUALITÀ DEI PRODOTTI AGRICOLI E ALIMENTARI

La data del 1° gennaio 2012, indicata come data a decorrere dalla quale l'adesione ai regimi di

qualità sarebbe ammissibile, non è conforme ai requisiti dell'articolo 16 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, che concede il sostegno nell'ambito della presente misura solo a coloro che partecipano per la prima volta a regimi di qualità.

Per le attività di informazione e promozione, il testo dovrebbe specificare che il sostegno riguarda unicamente i prodotti rientranti in un regime di qualità sovvenzionato nell'ambito della sottomisura 3.1.

Nella sottomisura 3.1 è stata eliminata la data del 1° gennaio 2012 come decorrenza per l'ammissibilità all'aiuto; nella sottomisura 3.2 è stato specificato che le attività di informazione/promozione riguardano soltanto i prodotti rientranti nell'ambito della sottomisura 3.1.

M04 - INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Per quanto concerne la verificabilità e la controllabilità, anche nel caso in cui le misure relative agli investimenti non siano state attuate nel precedente periodo di programmazione, la Regione dovrebbe tenere conto dell'esperienza delle altre Regioni e del piano di azione nazionale per la riduzione del tasso di errore.

Il paragrafo relativo alla verificabilità e controllabilità della M04 è stato aggiornato tenendo in considerazione le esperienze pregresse a livello regionale (Misura 121 del PSR 07-13) e di altre Regioni, nonché le risultanze di audit pertinenti sia della Commissione europea, sia della Corte dei Conti europea.

Ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1305/2013, il PSR dovrebbe spiegare come, nell'ambito di questa sottomisura, il sostegno sia indirizzato in base all'analisi SWOT e alla valutazione dei fabbisogni effettuate in relazione alla priorità 2 (per esempio in termini di struttura, dimensioni e localizzazione geografica delle aziende). Il PSR dovrebbe inoltre specificare come tale targeting venga effettivamente messo in pratica (per esempio mediante condizioni di ammissibilità e criteri di selezione).

A seguito dell'aggiornamento delle analisi di contesto e SWOT, la Regione ha operato una targettizzazione individuando tre categorie di aziende (micro, pre-competitive e competitive) sulla base della potenziale capacità produttiva (in termini di Produzione standard - PS) e della capacità di investimento. Alle aziende pre-competitive (PS compresa fra 8.000 e 70.000 €) è stata assegnata priorità I e l'accesso a tutte le tipologie di intervento previste dalla M04: sono aziende che devono essere sostenute al fine di raggiungere stabilità reddituale, capacità di investimento e potere contrattuale sul mercato. Le micro-aziende (PS inferiore a 8.000 euro) hanno priorità II in virtù della loro valenza ambientale nella conservazione dei territori marginali; peraltro, il reddito agricolo irrisorio e la conseguente incapacità ad investire ne pregiudicano l'accesso ad investimenti rilevanti. Le aziende competitive (PS superiore a 70.000 euro) hanno priorità III: sono aziende importanti per il settore primario perché innovative, capaci di raggiungere i mercati esteri e dare visibilità ai prodotti valdostani e hanno un effetto trainante sulle aziende di minori dimensioni. Queste aziende avranno accesso agli aiuti ma con limitazioni nella distribuzione dei fondi, che saranno assegnati nell'ordine delle priorità individuate.

L'elenco dei beneficiari non chiarisce se la concessione del sostegno agli investimenti per le aziende agricole (4.1) si limita agli agricoltori o alle associazioni di agricoltori, come previsto dall'art. 17 del Reg. 1305/2013.

I beneficiari sono stati adeguati al disposto regolamentare.

In merito agli interventi relativi all'irrigazione, la descrizione delle operazioni dovrebbe specificare se venga sovvenzionata anche l'estensione della superficie irrigua/irrigata. La

sezione relativa alle condizioni di ammissibilità dovrebbe fornire una spiegazione dettagliata di come sia rispettato ciascuno dei requisiti di cui all'articolo 46 del Reg. 1305/2013, descrivendo altresì la valutazione ex ante del risparmio idrico potenziale.

In considerazione della non piena soddisfazione della Condizionalità ex-ante "Acqua", concernente il rispetto della direttiva 2000/60/CE per quel che concerne i metodi di misurazione e tariffazione dell'acqua irrigua, la Regione ha operato la scelta temporanea di non attivare gli investimenti irrigui previsti dalla sottomisura 4.3. Nel contempo, sarà presentato un piano di azione regionale che prevede le azioni, gli organismi responsabili e le eventuali forme di finanziamento volte al soddisfacimento della succitata Condizionalità ex ante entro il 31/12/2016.

M06 - SVILUPPO DELLE AZIENDE AGRICOLE E DELLE IMPRESE

Per gli aiuti all'avviamento di imprese di giovani agricoltori il PSR dichiara che in sede di valutazione dei piani, verranno prese in considerazione l'innovazione per il risparmio energetico e la sostenibilità ambientale. La Regione è invitata a spiegare con maggiore chiarezza in che modo si terrà conto di tali aspetti nell'attuazione della misura.

La sottomisura 6.1 è stata integrata in tal senso.

Nella descrizione dei beneficiari, la Regione dovrebbe inoltre fissare le soglie di accesso al sostegno per le imprese agricole. I massimali dovrebbero essere definiti in termini di potenziale produttivo dell'azienda agricola, calcolato in base alla produzione standard.

La soglia di accesso per i richiedenti il premio di primo insediamento è stata fissata a 8.000 € di produzione standard; detta soglia, che sarà proposta a breve alla CE, coincide con il limite che distingue le aziende micro da quelle pre-competitive.

Si ricorda che il sostegno per l'avviamento di imprese per giovani agricoltori è di carattere forfettario e viene corrisposto per l'attuazione del piano aziendale. Il PSR dovrebbe stabilire un importo fisso o diversi importi fissi per il sostegno. Gli importi proposti e la loro diversificazione dovrebbero essere motivati, tenendo anche conto della situazione socioeconomica della zona oggetto del programma. Per tutte le misure di avviamento non è possibile utilizzare strumenti finanziari, quali ad esempio l'abbuono di interessi, tenuto conto che il sostegno viene erogato in base a pagamenti forfettari.

Coerentemente con la Misura 112 del PSR 07-13, il premio massimo è stabilito in 40.000 euro ed è differenziato in base alla localizzazione delle aziende in aree particolarmente marginali (ARPM o ARM) e sul fatto che si tratti di aziende neo-avviate o rilevate. Come indicato dalla CE, il premio in conto interessi è stato stralciato.

Con riferimento al sostegno agli investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra agricole, la limitazione alle attività agrituristiche appare più restrittivo rispetto all'AP che, per contro, sottolinea l'importanza della diversificazione in settori innovativi.

La scelta dell'Amministrazione di limitare, in prima battuta, il sostegno all'agriturismo (ai sensi della LR 29/06) è dettata dalla scarsità di risorse finanziarie assegnate alla sottomisura; ciò non esclude, nel corso della programmazione, la possibilità di allocarvi ulteriori risorse anche a favore di altre attività extra-agricole.

M07 - SERVIZI DI BASE E RINNOVAMENTO DEI VILLAGGI NELLE ZONE RURALI

Il sostegno per la stesura dei piani di tutela e di gestione di zone ad alto valore naturalistico dovrebbe essere spiegato ulteriormente, sottolineando il nesso con la stesura e

l'aggiornamento dei piani di tutela e di gestione dei siti Natura 2000.

Gli studi e la pianificazione dei siti ad alto valore naturalistico sono stati correttamente ricollocati nella sottomisura 7.6, la quale è stata ampliata con gli interventi di riqualificazione del patrimonio paesaggistico rappresentato dalle strutture d'alpeggio in via di abbandono.

M08 - INVESTIMENTI NELLO SVILUPPO DELLE AREE FORESTALI E NEL MIGLIORAMENTO DELLA REDDITIVITÀ DELLE FORESTE

La descrizione della Misura deve riportare la dimensione minima delle aziende al di sopra della quale è necessario presentare le informazioni pertinenti provenienti da un piano di gestione forestale o da un documento equivalente. Andrebbe specificato che il requisito relativo al piano di gestione forestale è pertinente a tutte le misure del settore forestale, comprese le sottomisure 8.3, 8.4, 8.5 e 8.6.

La Regione non è dotata di uno specifico Piano di protezione delle foreste, ma si avvale di alcuni strumenti gestionali e di pianificazione in cui le informazioni e le disposizioni necessarie per protezione delle foreste per quanto riguarda gli aspetti fitosanitari, sono direttamente o indirettamente rappresentate. Nei boschi di proprietà pubblica o consortile, pari a circa il 47% dei soprassuoli regionali, i Piani economici dei beni silvopastorali, oltre ai trattamenti selvicolturali necessari per ogni particella, i prelievi da ritrarre, le infrastrutture da eseguire, ecc, indicano le misure da adottare per contenere le problematiche fitosanitarie, come ad esempio gli attacchi da insetti xilofagi, defogliatori, ecc. In questi documenti di pianificazione vengono inoltre indicate le misure selvicolturali utili per rafforzare la capacità dei popolamenti forestali di contrastare l'azione del vento, delle valanghe e degli altri agenti abiotici. Viene cioè posta particolare attenzione a quegli interventi, quali diradamenti o selezione sulla mescolanza, in grado di migliorare composizione e struttura e che possono contribuire ad una migliore protezione della foresta stessa.

Per quanto concerne il sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici (8.4), la descrizione dovrebbe spiegare i metodi di valutazione dei vari danni al potenziale forestale.

E' stato specificato che le misure di prevenzione degli incendi sono ammesse unicamente nelle zone classificate a medio o alto rischio dal Piano regionale per la previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi, approvato con decreto n. 465, prot. N. 27780/RN del 29 agosto 2006, del Presidente della Regione. Queste aree sono state cartografate in base ai seguenti parametri:

- livelli altitudinali;*
- esposizione dei versanti;*
- formazioni boscate;*
- distribuzione dei grandi incendi dal 1961 al 2002.*

E' attualmente in corso, e se ne prevede l'ultimazione nel corso del 2015, la revisione e l'aggiornamento del Piano.

I sostegni previsti saranno subordinati al riconoscimento formale da parte del Corpo forestale regionale, tramite il proprio ufficio monitoraggio fitosanitario, del fatto che si è verificata una calamità naturale e che questa o le misure adottate conformemente alla direttiva 2000/29/CE del Consiglio dell'8 maggio 2000 (concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità) per eradicare o circoscrivere una fitopatologia o un'infestazione parassitaria hanno causato la distruzione di non meno del 20 % del potenziale forestale interessato. In taluni casi, l'ufficio di monitoraggio fitosanitario del Corpo forestale regionale può rapportarsi con il servizio fitosanitario regionale (struttura Produzioni vegetali e servizi fitosanitari).

Per gli aiuti agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali (8.5), si rammenta che i costi generali di manutenzione e i costi di gestione non fruiscono di sostegno nel quadro di questa sottomisura. Il PSR dovrebbe indicare chiaramente che possono essere ammissibili solo le attività una tantum, come lo sfoltimento o la potatura, l'impianto delle specie arboree desiderate, il taglio di quelle indesiderate oppure modifiche strutturali una tantum effettuate tramite la sostituzione con specie di più elevato valore ecologico. Queste attività una tantum possono essere realizzate una volta in tutta la durata del programma (sette anni) o del piano di gestione forestale, che di solito dura dieci anni. Le strade forestali/infrastrutture non sono destinate a fruire di sostegno nell'ambito di questa sottomisura.

La sottomisura 8.6 è stata adeguata alle indicazioni CE inserendo il dettaglio delle voci di costo ammissibili.

Con riferimento al sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste (8.6), la descrizione della misura dovrebbe specificare e assicurare che il sostegno sarà efficace e aumenterà effettivamente il valore economico delle aree forestali interessate dall'investimento. La sottomisura dovrebbe dimostrare che gli investimenti diretti ad accrescere il valore economico delle foreste siano giustificati in relazione ai previsti miglioramenti delle foreste in una o più aziende. Nell'ambito dei costi ammissibili, in particolare per quanto riguarda i castagni, andrebbe specificato che le castagne si possono considerare prodotti silvicoli se sono spontanee e vengono raccolte nelle foreste. Per quanto concerne il miglioramento della gestione forestale, sarebbe opportuno specificare che i costi di manutenzione e di esercizio non sono ammissibili nell'ambito di questa misura.

La strategia forestale della Regione richiama inoltre e condivide i contenuti del Quadro Nazionale delle Misure Forestali nello Sviluppo Rurale 2014-2020, documento di riferimento ed indirizzo per gli interventi forestali potenzialmente attivabili sul territorio nazionale con i PSR regionali nell'ambito delle Misure di sviluppo rurale per il periodo di programmazione 2014-2020, messo a punto dalla Rete Rurale Nazionale.

Il PSR sarà quindi integrato con le suindicate informazioni. Si conferma inoltre che tutti gli interventi previsti dalle sottomisure rispettano i requisiti minimi di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1305/2013, lettere a) e b). Non sono previsti interventi che determinino condizioni di cui alle lettere c) e d) del medesimo reg (UE).

M10 - PAGAMENTI AGRO-CLIMATICO-AMBIENTALI

Per ciascun tipo di operazione, la descrizione dovrebbe indicare esplicitamente se l'intervento sia incentrato sul mantenimento della prassi esistente o sulle modifiche di tale prassi. Nel caso in cui sia incentrato sul mantenimento, il sostegno dovrebbe essere rigorosamente subordinato a due condizioni: i benefici ambientali della prassi/situazione che gode di sostegno, rispetto alla prassi/situazione priva di sostegno, devono essere chiari; deve essere chiaramente dimostrato il rischio che, in mancanza di sostegno, la prassi/situazione verrebbe abbandonata a favore di altre prassi agricole meno vantaggiose per l'ambiente. Pertanto, va considerato con particolare attenzione il pagamento dei premi per il mantenimento di prati e pascoli in zone di montagna poiché difficilmente l'abbandono di tali pratiche nelle aree montane comporterebbe l'attuazione di pratiche colturali più "inquinanti".

Per ogni tipologia di intervento è stato specificato se si tratti di mantenimento di pratiche agroambientali o di modifica delle stesse. In sede di negoziato (bilaterale del 12-13 febbraio) è stato ribadito che la politica agroambientale regionale, introdotta a partire dal 1994, rischia di essere progressivamente abbandonata dagli agricoltori, che scelgono pratiche agronomiche ed

allevamenti più intensivi a discapito di quelle tradizionali (in primis la transumanza estiva in alpeggio), compreso l'allevamento delle razze autoctone. I premi proposti e le giustificazioni economiche a supporto delle scelte regionali vanno in questo senso, con particolare riferimento al corretto carico animale, ad ulteriore tutela – unitamente all'indennità compensativa – del tradizionale sistema fondovalle – alpeggio.

Per ciascuna operazione va chiarito l'obiettivo ambientale. L'aspetto della verificabilità e della controllabilità non è stato sufficientemente considerato; in particolare, la maggioranza delle operazioni proposte si concentra sulla riduzione degli input, un tipo di operazioni molto complesso dal punto di vista della controllabilità e della verificabilità.

L'obiettivo ambientale dei vari interventi è stato evidenziato.

In generale, la verificabilità e controllabilità della misura (VCM) è oggetto di specifico confronto con l'organismo pagatore (AGEA), che ha implementato un sistema informatico on line che consente di analizzare i singoli interventi ed impegni a carico dei beneficiari: preliminarmente all'approvazione del PSR, AGEA dovrà certificare la verificabilità e controllabilità (controlli amministrativi e in loco) degli impegni.

Con riferimento all'introduzione o al mantenimento di pratiche agricole ecocompatibili nella viticoltura, frutticoltura, orticoltura e produzione cerealicola, la Regione dovrebbe specificare se esse rientrino nell'ambito della produzione integrata. I pagamenti proposti eccedono i massimali stabiliti dalle norme regolamentari e appaiono sproporzionati rispetto agli impegni. La Regione è invitata a valutare nuovamente i calcoli.

Gli impegni e i relativi premi sono stati giustificati adeguatamente; attualmente, sono in via di definizione le giustificazioni dei premi legati ai settori viticolo e frutticolo.

M11 - AGRICOLTURA BIOLOGICA

È necessario operare una chiara distinzione tra periodo di conversione e periodo di mantenimento. Il PSR dovrebbe indicare chiaramente la durata degli impegni. La Regione è invitata a rivedere gli importi del sostegno in linea con le disposizioni regolamentari e in coerenza con quanto previsto negli impegni agro-climatico-ambientali.

E' stata specificata la distinzione fra periodo di conversione e periodo di mantenimento.

La misura è stata adeguata alle indicazioni regolamentari e posta in coerenza con gli impegni agro-climatico-ambientali.

M12 - INDENNITÀ NATURA 2000 E INDENNITÀ CONNESSE ALLA DIRETTIVA QUADRO SULLE ACQUE

Il PSR dovrebbe descrivere con chiarezza il metodo di calcolo del sostegno nell'ambito di ogni operazione della misura. È necessario garantire che le limitazioni compensate nell'ambito di questa misura siano di natura obbligatoria, non solo ai fini del PSR, e siano imposte a tutti gli agricoltori delle zone interessate dalla Rete natura 2000.

E' stato specificato che i divieti e vincoli imposti agli agricoltori che operano in zone N2000 sono obbligatori, in quanto stabiliti, oltre che dalle leggi regionali pertinenti, dalle Misure di conservazione (MdC) approvate con DGR 3061/2011: dette misure sono applicate a tutti gli agricoltori delle zone interessate dalla Rete natura 2000.

Per quanto concerne le azioni 1a, 1b e 1c, gli obblighi di non distruggere i muretti a secco, gli accumuli di spietramento, i filari di alberi e gli stagni appaiono piuttosto obblighi di base o rientrano nella prassi ordinaria. In tal caso il contributo per il mancato reddito non può essere

erogato. I premi dovrebbero essere calcolati obbligo per obbligo: il riferimento generico a 500 EUR/ha come premio massimo e a 200 EUR/ha come premio minimo non dovrebbe essere accettato. L'allocazione finanziaria dedicata a Natura 2000, corrispondente a meno dell'1% dell'intera allocazione finanziaria del programma, non sembrerebbe sufficiente a proteggere le aree Natura 2000, assicurandone una corretta gestione.

Gli interventi e i relativi premi (adeguatamente giustificati) sono stati reimpostati in base agli obblighi e divieti che le MdC stabiliscono per la corretta gestione di 4 habitat di matrice prato-pascoliva, più facilmente identificabili ed ammissibili a premio rispetto all'impostazione forfetaria della corrispondente Misura 213 del PSR 07-13. Non sono previsti premi per habitat forestali.

Per quanto la dotazione finanziaria (500.000 euro) risulti esigua in termini relativi, si ritiene che la stessa sia sufficiente a coprire le richieste stimate per il sessennio 2015-2020, calcolate sulla base del tiraggio registrato nel quinquennio 2010-2014 della sopra richiamata Misura 213 del PSR 07-13.

M13 - INDENNITÀ A FAVORE DELLE ZONE SOGGETTE A VINCOLI NATURALI O AD ALTRI VINCOLI

Per quanto riguarda il sistema di pagamento, vanno osservate le disposizioni di cui all'articolo 31, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1305/2013:

- l'importo delle indennità si definisce calcolando i costi aggiuntivi sostenuti e il mancato guadagno, applicando la digressività;
- il livello dei pagamenti può essere diversificato in base alla gravità del vincolo permanente identificato e al sistema agricolo, a prescindere dalle singole colture o dai processi di produzione.

I premi previsti sono stati adeguati in termini di digressività (si riducono al crescere della superficie aziendale) e di diversificazione (per sistema agricolo e non per coltura).

Per quanto riguarda la deroga al premio massimo di 450 EUR nelle zone montane, occorre fornire una solida giustificazione basata sul calcolo certificato (del mancato guadagno e dei costi aggiuntivi in confronto alle zone non soggette a vincoli) e sul rischio, debitamente motivato, di abbandono dei terreni.

I premi aggiornati non superano il massimale regolamentare.

M14 - BENESSERE DEGLI ANIMALI

Ciascun impegno dovrebbe essere definito chiaramente. La descrizione di ogni impegno dovrebbe comprendere un confronto con gli elementi di riferimento e la prassi ordinaria nella zona oggetto del programma. Gli standard obbligatori (elementi di riferimento), compresa la normativa nazionale, dovrebbero essere tutti chiaramente identificati. L'impegno dovrebbe riguardare solo ciò che esula dagli standard obbligatori (elementi di riferimento) in modo misurabile e verificabile. Andrebbero spiegati dettagliatamente il metodo di calcolo e la verificabilità e controllabilità di ciascun impegno.

La misura è stata profondamente rivisitata e prevede soltanto gli impegni "lettiera" (in continuità con l'omologa Misura 215 del PSR 07-13) e "tappetini" (neo-introdotta), entrambi adeguatamente descritti e giustificati.

Inoltre, si precisa che le pratiche di monticazione non sembrano ammissibili, almeno in questa misura. Le stesse non possono rientrare tra le pratiche che offrono un aumento dello spazio

disponibile degli animali previste dall'art. 10, lettera (b) del Reg. UE n. 807/2014. I costi ammissibili e i beneficiari andrebbero identificati meglio. La Regione dovrebbe specificare se sia ammesso il sostegno ai progetti pilota realizzati da singoli operatori. Considerate le difficoltà che comporta il fatto di stabilire cosa s'intenda per "innovativo", occorre tradurre accuratamente il principio della ricerca innovativa in condizioni di ammissibilità e criteri di selezione.

I premi relativi alla monticazione (trasferito nella M10) e alla disinfezione podalica (ritenuta pratica ordinaria) sono stati stralciati dalla M14.

M16 - COOPERAZIONE

Nel quadro del sostegno a progetti pilota (16.1) dovrebbe essere indicata con chiarezza la differenza tra progetti pilota/progetti dimostrativi sostenibili mediante questa sottomisura e attività dimostrative sostenibili mediante la sottomisura 1.2. Sarebbe opportuno specificare se il sostegno previsto da questa sottomisura venga erogato sotto forma di sovvenzione globale e se il progetto attuato rientri in un tipo contemplato da un'altra misura del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

La sottomisura indica più chiaramente i progetti innovativi che si intendono finanziare, i quali riguardano prioritariamente il miglioramento della qualità della Fontina.

Per il sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e il sostegno ad attività promozionali a raggio locale (16.4), nella sezione relativa alle condizioni di ammissibilità sarebbe opportuno specificare che le filiere corte non dovrebbero comportare più di un intermediario fra l'agricoltore e il consumatore. La Regione dovrebbe definire il perimetro del "mercato locale"

La sottomisura 16.4 è stata stralciata; in parallelo, la sottomisura 16.3, inizialmente prevista soltanto nell'ambito Leader, è stata ampliata e sarà attivata anche come misura regionale.

Con riferimento al sostegno per approcci comuni ai progetti e alle pratiche ambientali in corso (16.5) la Regione è invitata a motivare il valore aggiunto che comporterebbe l'attuazione di questa sottomisura. Infatti, in base alla descrizione di quest'ultima, sembra che le azioni previste si limitino all'organizzazione di beneficiari collettivi nell'ambito delle misure 10 e 11.

E' stato chiarito che la sottomisura 16.5 non intende erogare un premio supplementare rispetto a quelli già stabiliti dalle Misure 10 e 11, ma verificare, attraverso specifici progetti pilota, la fattibilità di un progressivo passaggio dagli impegni agroambientali sottoscritti dalla singola azienda, ad un modello di contratti comprensoriali o "di area" dalla maggiore valenza ambientale.

Per il sostegno alla cooperazione di filiera per l'approvvigionamento sostenibile di biomasse da utilizzare nella produzione di alimenti e di energia e nei processi industriali (16.6) è necessario spiegare in che modo il sostegno riguarderà soltanto l'approvvigionamento "sostenibile" di biomasse.

Per quanto riguarda l'uso di biomasse di origine forestale, il sostegno riguarderà solo iniziative di modesta dimensione, a carattere locale. Poiché gli interventi selvicolturali sono monitorati dall'Amministrazione regionale tramite le proprie strutture competenti, si può ragionevolmente affermare che l'approvvigionamento di biomasse avverrà in maniera rispettosa e compatibile con le politiche ambientali. Inoltre, se gli interventi si estendono su superfici pubbliche, queste sono assoggettate a piani di assestamento comunali, aventi valori legale (il prelievo non supera il 25% della massa in piedi, neanche nelle area oggetto di intervento).

Per quanto riguarda le superfici private, le utilizzazioni forestali, laddove ricadenti nelle aree vincolate, devono rispettare le prescrizioni di massima e polizia forestale (PMPF) ai sensi degli artt. 8, 9, 10 e 11 del R.D. n. 3267 del 1923. Inoltre i tagli, sia su proprietà pubblica sia su proprietà, ricadenti in aree sottoposte a tutela paesaggistica devono attenersi alle disposizioni del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio", ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.

E' prassi consolidata comunque, anche grazie alle ridotte dimensioni della regione e alla disponibilità delle strutture, che gli interventi forestali su proprietà privata sono nella maggior parte dei casi preceduti da operazioni di martellata da parte del Corpo forestale regionale. Tale procedura è tra l'altro stata rinforzata con l'entrata in vigore del Reg. (UE) n. 995/2010 "Timber regulation".

Nella stesura di piani di gestione forestale o di strumenti equivalenti (16.8), la Regione dovrebbe indicare chiaramente il motivo per cui viene offerto sostegno alle proprietà forestali pubbliche, dal momento che le sfide della gestione frammentaria e i disincentivi alla stesura di un piano di gestione forestale riguardano principalmente le proprietà forestali private.

La contrazione delle risorse regionali disponibili per la revisione dei piani di assestamento sulle proprietà pubbliche ha interrotto l'aggiornamento di tali documenti pianificatori. La sottomisura intende sostenere non solo la stesura dei piani di gestione sulle superfici private, aspetto fondamentale per garantire la sostenibilità e l'applicazione di corretti indirizzi selvicolturali e peraltro condizione vincolante per l'accesso agli aiuti previsti dal regolamento, ma mira anche ad evitare che si perda un importantissimo patrimonio di conoscenze, sperimentazione e attuazione delle moderne politiche forestali sviluppatesi a partire dai primi anni '70.

M19 - SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE NELL'AMBITO DI LEADER

L'approccio LEADER di sviluppo locale dovrebbe essere conforme all'approccio territoriale integrato descritto nell'AdP. La scelta di limitare gli interventi dei GAL a taluni ambiti tematici, così come la scelta di limitare a talune misure le azioni attuabili da parte dei GAL, non è coerente con l'approccio bottom-up di LEADER. Quindi la scelta di includere nel PSR alcune operazioni applicabili solo nell'ambito di LEADER e senza alcuna dotazione finanziaria è inappropriata, in quanto potrebbe sembrare una limitazione imposta dall'alto nei confronti di detto approccio.

L'intera Misura 19 è stata adeguata ai disposti regolamentari e non prevede più alcuna limitazione agli interventi del/dei GAL che saranno selezionati.